

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONIVER, CRAXI, MARTINO, PIZZOLANTE,
DELLA VEDOVA, ROMANI**

Abolizione dell'Ordine dei giornalisti

Presentata il 19 dicembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il peso dell'informazione nell'ambito della vita politica, sociale e culturale del Paese e i riflessi che ciò comporta per quanto riguarda la tutela dei fondamentali diritti di libertà sono oggetto di crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica. Nello stesso tempo è sempre più acuta la sensibilità per il rapporto tra informazione giornalistica e comportamenti etici a questa relativi. Il giornalista esercita un potere enorme; questo ruolo presuppone che il giornalista abbia una preparazione adeguata e tale da consentirgli di resistere anche alle manipolazioni di chi ha il potere politico, giudiziario ed economico e di servire con lealtà e competenza il suo « unico padrone », il lettore. La realtà, però, spesso è ben diversa.

La professione di giornalista in Italia è regolata da una legge dello Stato: la legge 3 febbraio 1963, n. 69. Tale legge definisce

l'attività giornalistica come un'attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata quindi da quell'elemento di « creatività » che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo ma, appunto, un professionista. La legge riconosce poi la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un albo dettandone condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell'informazione. La presente proposta di legge mira alla abrogazione della citata legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, ormai anacronistica e tale da generare comportamenti distorti.

L'abolizione degli ordini professionali rappresenta, infatti, una buona occasione, tanto più apprezzata nell'attuale congiuntura economica, per liberalizzare e ren-

dere più efficienti una serie di attività oggi riservate e protette da interessi corporativi. Ancor oggi molte professioni sono arroccate nella difesa ad oltranza degli interessi di categoria e rifiutano aprioristicamente ogni intervento legislativo che miri a ripristinare la concorrenza e che sia diretto a stimolare energie per il futuro del Paese. Alcuni ordini professionali rappresentano, in sostanza, un serio ostacolo, soprattutto a livello burocratico, al libero esercizio dell'attività e all'ingresso dei giovani nel settore.

Oltre sessant'anni fa, in merito all'Ordine dei giornalisti, Luigi Einaudi diceva: « Null'altro che uno strumento fazioso per impedire agli avversari, agli antipatici, ai giovani, agli sconosciuti, l'espressione libera del pensiero; null'altro che un mezzo per ripetere, forse inconsapevolmente, l'eterno tentativo di limitare il numero degli iscritti alla professione, nell'ingenua persuasione che ciò valga a dar più lavoro agli arrivati, idea falsa sempre in ogni campo e falsissima nella stampa quotidiana, dove l'idea crea i lettori, dove i lettori non sono una quantità fissa, ma variabilissima, che cresce o scema a seconda di chi parla ai lettori; e sa parlare chi inventa la parola nuova, sia egli o no iscritto all'albo ». Una previsione, quella dell'illustre ex Presidente della Repubblica, che trova puntuale riscontro nella realtà odierna. Considerate nei loro elementi qualificanti (il rilievo degli interessi sociali sottesi, la regolamentazione a tutela di tali interessi, l'auto-organizzazione, il sistema tariffario) le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse. L'interesse pubblico, nel caso dei giornalisti, è ben diverso da quello che si riscontra per altri ordini professionali (ad esempio medici, avvocati, ingegneri, architetti), perché il consumatore, l'utente, cioè chi usufruisce del servizio, è il lettore che, se non soddisfatto, è libero di scegliere, ad esempio optando per un'altra testata, senza che sia lesa nei propri diritti. Nel caso dell'Ordine dei giornalisti, la limitazione dell'esercizio dell'attività ai soggetti

abilitati appare non solo inutile, ma addirittura arbitraria (poiché contrastante con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione). Lo sviluppo e la crescita di nuove generazioni di professionisti risulta impedita o rallentata a causa di divieti o di limitazioni eccessive. Gli stessi cittadini corrono il rischio di essere doppiamente penalizzati: sul piano della concorrenza, perché un mercato inefficiente significa costi più alti per poter accedere al servizio e rende difficile reperire alternative valide; sul piano dei rapporti con il professionista, poiché quest'ultimo è quasi sempre favorito, trovando nell'Ordine una sicura protezione. Tale soppressione faciliterà l'esercizio effettivo della libertà di informazione: sarà considerato giornalista soltanto chi svolge effettivamente questa attività, e nel periodo in cui la svolge, ferme restando tutte le garanzie sindacali e previdenziali. Con la soppressione dell'Ordine dei giornalisti, prevista dalla presente proposta di legge, viene tra l'altro a cadere un'anomalia tutta italiana all'interno della Comunità europea e non si lede la dignità professionale di chi svolge effettivamente la professione di giornalista. Infatti, l'Italia è praticamente l'unico Paese europeo ad aver regolamentato l'attività giornalistica mediante norme di tipo ordinistico, le quali si sono innestate su una tradizione associativa che affonda le sue origini, nel nostro Paese, nelle prime iniziative di coordinamento apparse nell'Ottocento. La presente proposta di legge mira, dunque, a promuovere un accesso libero ed incondizionato alla professione, ponendo chiunque voglia cimentarsi nel giornalismo in condizione di parità sostanziale e lasciando al libero mercato delle idee e degli uomini il compito di presentare occasioni ed opportunità a chi è in grado di esercitare la professione. In questo rinnovato quadro di liberalizzazione avranno particolare importanza le strutture di formazione universitaria ed i corsi specialistici che andranno incentivati nell'ottica della riscoperta e della rivalorizzazione della professione giornalistica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sono abrogati.

€ 0,30



15PDL0020240